

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

DE L'ESPRIT

DES

LOIX

OU DU RAPPORT QUE LES LOIX  
DOIVENT AVOIR AVEC LA CONSTITUTION  
DE CHAQUE GOUVERNEMENT, LES  
MŒURS, LE CLIMAT, LA RELIGION, LE  
COMMERCE, &c.

*à quoi l'Auteur a ajouté*

Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines  
touchant les Successions, sur les Loix Fran-  
çoises, & sur les Féodales.

*Nouvelle Edition Revue & Corrigée*

TOME SECOND.



A AMSTERDAM,

Chez CHATELAIN.

M. D. C. C. XLIX.

#### EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

#### EDITORIAL BOARD

*Italy:* Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli  
*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

#### EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

#### EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Aranguena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", via Altaguardia 1, Milano - c.f. 97792250157  
ANNO 2018 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

## Profili attuali della soggezione del giudice alla “legge” e della vincolatività del precedente

*Cuestiones actuales sobre la sujeción del juez a la ley  
y la obligatoriedad del precedente*

*Current Perspectives on the Judge Subject to the Law  
and the stare decisis Principle*

ALESSANDRA SANTANGELO

Dottoranda di ricerca in Diritto penale presso l'Università di Bologna  
a.santangelo@unibo.it

PRINCIPIO DI LEGALITÀ,  
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

PRINCIPIO DE LEGALIDAD,  
INTERPRETACIÓN LEGAL

NULLUM CRIMEN PRINCIPLE,  
LEGAL INTERPRETATION

### ABSTRACTS

In una fase di rilevante difficoltà per il paradigma tradizionale del principio di legalità, si è discusso ampiamente del ruolo dell'interpretazione in relazione all'equilibrio di poteri definito dalla Costituzione. Vero è che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Tuttavia, è divenuto impossibile prevedere la effettiva qualificazione giuridica di un fatto se non avendo a mente l'orientamento ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimità. Occorre, perciò, indagare l'assetto attuale della funzione nomofilattica giacché solo la sinergia tra legislatore e giudice promette di scongiurare gravi violazioni delle garanzie sovranazionali. Al riguardo, la “cultura del precedente” offre indicazioni di metodo che potrebbero rivelarsi utili, persino in un modello di *civil law*, quale chiave di lettura delle recenti riforme legislative.

En un periodo de creciente dificultad para el paradigma tradicional del principio de legalidad, se ha discutido ampliamente sobre el rol de la interpretación judicial en relación al equilibrio de poderes definido por la Constitución. Por una parte, es cierto que el juez se encuentra sujeto solamente a la ley. Sin embargo, la praxis demuestra que es casi imposible prever la efectiva calificación jurídica de un hecho si no se tiene en consideración el orientamiento hermenéutico seguido por la jurisprudencia. Por lo tanto, es necesario investigar con mayor profundidad la estructura actual de la función nomofiláctica, toda vez que solo la sinergia entre el legislador y el juez puede asegurar el cumplimiento de las garantías supranacionales. Al respecto, la “cultura del precedente” podría proveer, al sistema de civil law, útiles indicaciones para entender las recientes reformas legislativas.

While the traditional idea of legality faces a significant crisis, the debate upon interconnections among judicial interpretation and balance of constitutional powers acquires relevance. On one hand, the judge is subject to the law. On the other hand, judicial interpretation became essential in order to assess criminal liability. Thus, it is necessary to deeper examine the function exerted by the Italian Supreme Court: the *equilibrium* between legislator and judge is the one able to ensure supranational guarantees. In this frame, the ‘*stare decisis* doctrine’ could provide the civil law paradigm with useful indications to understand recent legislative reforms.

## SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Soggezione del giudice alla legge: profili critici. – 2.1. Legalità e interpretazione. – 2.2. Divergenze interpretative “significative e persistenti”. – 3. Rimedi *ex ante*, rimedi *ex post*. – 3.1. La “cultura del precedente”. – 3.2. Indicazioni di metodo dal *common law*. – 4. Conclusioni.

## 1.

## Premessa.

L'espressione legalità “allargata”<sup>1</sup> suona, ormai, piuttosto familiare alla dottrina penalistica, dato il ruolo di crescente importanza assunto dalla giurisprudenza<sup>2</sup> persino in un settore dell'ordinamento tradizionalmente riservato al monopolio del Parlamento<sup>3</sup>.

Come è stato sapientemente osservato, le decisioni del Giudice di legittimità, in particolare se a Sezioni Unite, costituiscono, oggi, una sorta di “interpretazione autentica” della legge<sup>4</sup>.

Ne derivano inevitabili attriti con il principio di legalità, tanto in punto di riserva di legge quanto di tassatività nell'interpretazione del precetto penale<sup>5</sup>, nonché nei riguardi del riparto di poteri definito dalla Costituzione<sup>6</sup>.

In merito, il legislatore nazionale dimostra di conoscere e riconoscere il problema nel momento in cui arriva a estendere al processo penale<sup>7</sup> la regola dettata, in sede civile, dall'art. 374, comma 3, c.p.c.<sup>8</sup>.

Sembra utile verificare, allora, se tale riforma costituisca rimedio necessario e, ancor più, sufficiente per riportare in equilibrio, tenendo conto degli standard imposti dagli ultimi arresti delle Corti sovranazionali<sup>9</sup>, l'asse costituzionale rimasto troppo a lungo pericolosamente inclinato.

## 2.

## Soggezione del giudice alla legge: profili critici.

Pertanto, l'analisi non può che prendere le mosse dalla Costituzione e, in particolare, dalla lettura, in combinato disposto, dei commi I e II dell'art. 101, da cui emerge che il rapporto tra il giudice e la sovranità popolare si esaurisce nella subordinazione del primo alla legge<sup>10</sup>.

Il sillogismo è chiaro. Se la legge parlamentare è prodotto della volontà popolare e il giudice rispetta la legge<sup>11</sup>, allora egli rispetta il volere del popolo.

<sup>1</sup> DI MARTINO (2014), p. 98. Per approfondire lo studio della “crisi” che attraversa il principio di legalità, si veda, *inter multis*, VOGLIOTTI (2013), p. 371 ss.; FERRUA (2017), p. 1269 ss.; MANES (2017), 955 ss.; INSOLERA (2018), p. 1 ss..

<sup>2</sup> Anzi, secondo alcuni è più corretto fare riferimento non alla giurisprudenza bensì alla giurisdizione, quale potere di *ius dicere*: DI PORTO (2017), p. 119, in ptc. p. 123 ss..

<sup>3</sup> In punto di fondamento e oggetto del principio di legalità, si veda PALAZZO (2006), p. 3375 ss.. Quanto, invece, alla distinzione tra *Stato delle leggi* e *Stato dei giudici*, interessanti le riflessioni di IRTI (2017), p. 25 ss.. Del resto, è la stessa Corte Costituzionale con la decisione 30 luglio 2008 (dep. 01/10/2008), n. 327, § 1.1., a chiarire che «il principio di tassatività soddisfa plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento».

<sup>4</sup> CADOPPI (2017), in ptc. p. 423.

<sup>5</sup> Sul punto, DONINI (2011), p. 53 ss..

<sup>6</sup> LUCIANI (2016), p. 434, ove l'A. afferma che «[...] tra *legis-latio* e *iurid-dictio* si smarriscono i confini: il potere (di decidere) fa aggio sul dovere (di limitarsi ad ascrivere significati da applicare). Con conseguenze assai gravi sul [...] piano della forma di governo (si smarrisce ogni senso della distinzione delle funzioni costituzionali e l'interprete «cesserà di essere interprete e diventerà qualcos'altro: diventerà un rappresentante») e su quello della forma di Stato (i diritti e i doveri non sono più nella disponibilità dei cittadini, capaci di darsi le costituzioni e le leggi che – nei limiti consentiti dal giuoco della rappresentanza – vogliono, ma di un'aristocrazia di guardiani)».

<sup>7</sup> Per approfondire l'analisi della c.d. riforma Orlando, si veda, *inter multis*, GIALUZ *et. al.* (2017), p. 173 ss..

<sup>8</sup> In merito, RORDORF (2006), in ptc. p. 283 ss.; CURZIO (2018), p. 43. Una previsione analoga, invero, disciplina pure il rito amministrativo *ex art.* 99, comma 3, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>9</sup> Sul rapporto tra giurisdizioni nazionali e sovranazionali in materia penale, si veda MANES (2012a), p. 10 ss. e Id. (2016), p. 193 ss..

<sup>10</sup> In particolare, la dottrina costituzionalistica recente mette in discussione l'impostazione tradizionale secondo cui l'art. 101 Costituzione mira a ribadire che il popolo sia la fonte di legittimazione di tutti i poteri dello Stato, compreso quello giudiziario: cfr. CRISAFULLI (1985), p. 108 ss., 138 ss.. Per contro, tenendo conto del carattere ampiamente discrezionale e del dato tecnico preponderante che contraddistinguono il potere giudiziario, si è proposto di leggere il comma I dell'art. 101, Costituzione, in combinato disposto con il comma II così da sostenere che «il rapporto tra giurisdizione e sovranità popolare debba essere ricostruito in termini di subordinazione strutturale della prima rispetto alla seconda»: BIONDI (2008), pp. 914-915, ove trova spazio una approfondita panoramica delle diverse ricostruzioni dottrinali succedutesi in argomento.

<sup>11</sup> Sulla distinzione tra conformità e compatibilità rispetto alla legge, si veda GUASTINI (1993), p. 499.

Del resto, la soggezione del magistrato alla legge fonda<sup>12</sup>, pure, l'indipendenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale esterna<sup>13</sup>, quando si consideri il potere politico, e interna, in relazione agli altri giudici.

Perciò, il dettato costituzionale sembrerebbe ostare all'introduzione dell'obbligo per il singolo organo giudicante di attenersi a quanto deciso dalle pronunce antecedenti.

Sennonché, l'art. 627 c.p.p. impone al giudice del rinvio di conformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione, organo titolare della funzione nomofilattica<sup>14</sup>, rompendo il rigore della legalità formale<sup>15</sup>. In breve, si può sostenere che la decisione del giudice non contraddice l'imperio della legge<sup>16</sup> allorché sia proprio il legislatore a intimare il rispetto di altre pronunce intervenute nel medesimo procedimento<sup>17</sup>.

Questa osservazione diviene di straordinaria importanza proprio con riguardo alla recentissima riforma legislativa che modifica l'art. 618 c.p.p.<sup>18</sup>.

Si ammette, infatti, che la legge possa imporre al giudice il rispetto di precedenti decisioni intervenute entro la medesima vicenda processuale<sup>19</sup>. Tuttavia, il recente *novum* normativo compie un deciso passo in avanti introducendo, quanto meno, un vincolo di motivazione rafforzata per le ipotesi in cui la Sezione semplice della Corte di Cassazione ritenga opportuno discostarsi dall'orientamento dettato dalle Sezioni Unite, ancorché in riferimento a giudizi diversi, rimettendo a queste ultime il compito di definire il contrasto<sup>20</sup>.

## 2.1. Legalità e interpretazione.

Dunque, in base a quanto premesso, occorre ribadire che il principio di legalità rappresenta un indefettibile presupposto e limite per l'esercizio del potere giurisdizionale, a maggior ragione in materia penale<sup>21</sup>.

Resta da chiarire, però, cosa debba intendersi per "legge"<sup>22</sup>.

Non v'è dubbio, infatti, che se si ha riguardo alla nozione puramente formale di prodotto

<sup>12</sup> Insieme a quanto previsto dagli artt. 104 – 108, Costituzione: F. BIONDI, *op. cit.*, p. 915 s..

<sup>13</sup> C. Cost., 6 dicembre 1976, n. 234, ove la Corte afferma che «[l]art. 101 della Costituzione [...] mira a garantire che il giudice riceva soltanto dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio, escludendo qualsiasi intervento esterno circa il modo di giudicare in concreto».

<sup>14</sup> L'art. 65, r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, prevede, è noto, che «[l]a corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge». Quanto al carattere "dinamico" della nomofilachia si veda G. CANZIO (2017), p. 172 ss..

<sup>15</sup> Invero, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riguardo alla norma in parola sono stati numerosi. In particolare, è utile considerare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza 17 novembre 2000, n. 501, cioè a dire che l'art. 627 c.p.p. - «connettendosi direttamente al principio di definitività delle sentenze di cassazione – rispon[d]e, in effetti, ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica: quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi". La Corte continua: «tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione (sentenza n. 224 del 1996); sia al principio della ragionevole durata del processo [...]». Tale approccio ribadisce quanto il Giudice delle leggi già aveva sostenuto in relazione all'art. 546 del Codice del 1930 (sentenza 2 aprile 1970, n. 50, con nota di D'ATENA [1970], p. 563 ss.).

<sup>16</sup> *Ivi*, § 3, ove la Corte appunto osserva che «[i]l vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto conclusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa».

<sup>17</sup> Al più, sarà possibile sollevare questione di legittimità costituzionale laddove il principio di diritto da applicare appaia in contrasto con la Carta fondamentale: C. Cost. 16 marzo 2007, n. 78. Il Giudice delle leggi, infatti, ha cura di precisare che «[i]l vincolo di conformazione del giudice di rinvio al principio di diritto, peraltro, non viene meno in caso di successivi mutamenti degli indirizzi interpretativi del medesimo giudice di legittimità, si da consentire al giudice del rinvio l'adozione di approcci ermeneutici diversi dai contenuti cristallizzati nel principio di diritto ed eventualmente risolutivi del dubbio di costituzionalità» (§ 2), dovendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto la norma come interpretata nel giudizio rescindente.

<sup>18</sup> L'art. 1, comma 66, della legge 23 giugno 2017, n. 103, introduce il comma 1-bis stabilendo che «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso».

<sup>19</sup> BIONDI, *op. cit.*, p. 916.

<sup>20</sup> Sul punto, *inter multis*, FIDELBO (2018b).

<sup>21</sup> VOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 376. Per un'analisi ricognitiva della casistica giurisprudenziale che ha rischiato di forzare i "cancelli delle parole" (N. IRTI [2015], in ptc. p. 56 ss.), si veda MANES (2018), p. 2222 ss.. Del resto, è possibile intendere la stessa soggezione del giudice alla legge come «impegno interpretativo che, avendo come punto di partenza la lettera del testo, individua con un'argomentazione sistematica il suo plausibile significato in rapporto al *thema decidendum*»: FERRUA, *op. cit.*, p. 1271.

<sup>22</sup> BIONDI, *op. cit.*, pp. 916-917.

del procedimento parlamentare<sup>23</sup> ben poco rimane da aggiungere: la soggezione del giudice alla legge fonda l'esercizio di un potere sostanzialmente vincolato<sup>24</sup>, in conformità con quanto auspicato da Beccaria e dal secolo dei lumi<sup>25</sup>.

Per contro, la questione si complica quando si accetta l'idea per cui ogni testo<sup>26</sup> richiede per essere compreso l'intervento di un interprete<sup>27</sup>: il precetto penale assume significato a seconda dell'esito del processo ermeneutico posto in essere dall'organo giudiziario, in base ai criteri stabiliti, *in primis*, dall'art. 12 delle Preleggi<sup>28</sup>.

Prendendo le distanze dal formalismo interpretativo<sup>29</sup>, quindi, è l'interprete che seleziona tra i diversi significati possibili<sup>30</sup> quello preferibile<sup>31</sup>, contribuendo a definire (se non addirittura con-formare) il comando normativo<sup>32</sup>.

Ora, limitando l'analisi alla Corte di legittimità, la storia<sup>33</sup> della giurisprudenza penale è cosparsa di innumerevoli ipotesi in cui, a fronte della medesima disposizione, le decisioni di due diverse Sezioni o talvolta – addirittura – della stessa Sezione abbiano raggiunto conclusioni opposte<sup>34</sup>.

Al riguardo, è sufficiente menzionare la recentissima contrapposizione, tra le sentenze Tarabori<sup>35</sup> e Cavazza<sup>36</sup> entrambe pronunciate, a pochi mesi di distanza, dalla quarta Sezione della Suprema Corte riguardo all'interpretazione da attribuire alla nuova disciplina di responsabili-

<sup>23</sup> Fois (1973), p. 684. L'A. sostiene che operi una sorta di «presunzione generale per cui i riferimenti alla “legge” contenuti nelle norme costituzionali debbono essere intesi come riguardanti gli atti legislativi in senso tecnico». Del resto, continua «il riferimento alla legge assume comunque un significato strettamente tecnico in tutte le norme contenute nel tit. IV sez. I cost.: sarebbe perciò assurdo ritenere che proprio nell'art. 101, norma fondamentale di tale titolo, il riferimento alla “legge” assuma un significato diverso e meno rigoroso».

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 660.

<sup>25</sup> GUASTINI (1993), cit., p. 498, ove l'A. prende in esame i riflessi politici che seguono alla distinzione tra “legalità formale” e “materiale” nonché tra la nozione di “Stato di diritto” e “Stato costituzionale di diritto”. Per approfondire, anche in prospettiva storica, il contenuto del principio di legalità, VOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 373 ss..

<sup>26</sup> Emblematica è la prospettiva che segue Ronald Dworkin direttamente rivolgendosi ai lettori: «mentre leggete questo testo mi state interpretando», cfr. DWORKIN (2013), p. 146. L'A. continua sostenendo che è «appropriato trattare l'interpretazione come uno dei grandi campi dell'attività umana, che sta degnamente al fianco della scienza in un dualismo inclusivo della comprensione».

<sup>27</sup> Di particolare interesse la tesi secondo cui, a fronte di testi chiari e lineari, non si debba discutere di interpretazione bensì di comprensione del loro significato, senza che sia necessario l'intervento di alcun potere manipolativo: RESCIGNO (2009), p. 697 ss.. La distinzione si riferisce, riportando l'esempio citato dall'A. (*ivi*, pp. 698-689 e 703-707), alla differenza che intercorre tra la norma che disciplina la durata in carica del Presidente della Repubblica (tanto chiara da dover essere semplicemente compresa) e, invece, quella che prevede la possibilità per il Capo dello Stato di nominare senatori a vita (sulla cui interpretazione si è, appunto, a lungo discusso). Per contro, altri autori hanno negato che sia possibile distinguere tra comprensione e interpretazione del testo, dovendosi sempre procedere a una attività manipolativa che dia “significato ai segni”: cfr. GUASTINI (2005), p. 458 (nota n. 2). Riporta e approfondisce il dibattito, NISTICÒ (2015), pp. 12-17.

<sup>28</sup> Per approfondire presupposti e limiti dell'attività interpretativa nonché i più recenti approdi sulla distinzione (e sulla stessa opportunità della distinzione) tra disposizione e norma, LUCIANI, *op. cit.*, p. 413 ss.; DONINI (2018a), p. 81 ss.. Quanto alla possibilità di interpretazioni “creative” in prospettiva neo-costituzionalistica, si veda INSOLERA (2018), cit.; DI PORTO, *op. cit.*, p. 123 ss..

<sup>29</sup> Secondo la prospettiva dichiarativa, ciascun testo è dotato di un significato specifico e, quindi, l'interprete è chiamato a individuare quell'unica “giusta” interpretazione dando voce al significato che la norma già possiede. Si veda, sul punto, la brillante analisi di GORLA, *Precedente giudiziale*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, II, p. 3 ss.. Interessanti, pure, le osservazioni di NISTICÒ, *op. cit.*, p. 22, ove l'A. richiama la celebre immagine di Santi Romano per cui, in riferimento alla tesi formalistica, l'attività interpretativa «si risolve non in un atto di volontà, ma in una semplice cognizione del diritto vigente [...] L'interpretazione, infatti, non è che il riflettersi del diritto vigente nell'intelletto di chi vuole conoscere tale diritto, e questo riflettersi nell'intelletto è, o almeno dovrebbe essere, come il riflettersi in uno specchio» (Id. [1983], pp. 119-120). Quanto al superamento del modello formalistico e alle nuove sfide che l'interprete sarà chiamato a fronteggiare, si veda il recente contributo di DI GIOVINE (2018), p. 56 ss..

<sup>30</sup> Sulla necessità di «[...] iniziare ogni discorso sulla libertà di interpretazione da una difesa del senso letterale», direttamente citando i celebri studi di Umberto Eco, PULITANÒ (2017), p. 68, nonché MANES (2018), cit.. Per approfondire la nozione di interpretazione restrittiva del testo di legge, si veda COCCO (2016), p. 101 ss..

<sup>31</sup> Si veda, sul punto, la lucida analisi di ORLANDI (2017), p. 2599 ss.. Al riguardo, è possibile distinguere, è noto, tra l'interpretazione cognitiva, che individua i possibili significati da attribuire a un determinato enunciato, l'interpretazione decisoria, che seleziona uno dei significati possibili, escludendo in radice gli altri, e l'interpretazione creativa, che attribuisce un significato nuovo alla disposizione, così GUASTINI, (2005), cit., p. 459-460.

<sup>32</sup> Quanto allo scetticismo interpretativo, si è soliti distinguere tra i sostenitori di una tesi “radicale”, che nega la possibilità di riconoscere al testo qualsivoglia effetto limitativo della fantasia dell'interprete, e chi afferma la necessità di valorizzare il testo non come mero “pretesto” per porre in essere l'attività giurisdizionale bensì quale vero e proprio limite alla discrezionalità dell'interprete: NISTICÒ, *op. cit.*, p. 27 ss.. Sul punto, di particolare interesse l'analisi di LUCIANI, *op. cit.*, p. 426 ss..

<sup>33</sup> CADOPPI (2014), cit., p. 69, mette in evidenza che, già sul finire del XIX secolo, Zanardelli ordinò uno studio sui contrasti interpretativi che animavano la giurisprudenza delle diverse Corti di Cassazione all'epoca attive. Il risultato di tali studi portò a individuare più di 200 casi di conflitto interpretativo accertati nell'arco di 15 anni, incoraggiando la scelta di unificare il giudizio di legittimità.

<sup>34</sup> *Ivi*, pp. 74-75, ove l'A. precisa la distinzione tra contrasti interpretativi “semplici” e “multipli”, “orizzontali” e “verticali”, riscontrando un forte incremento di questi ultimi. Si vedano, pure, le riflessioni critiche di MELCHIONDA (2016), p. 62 ss.; l'A. analizza, infatti, il peculiare caso della decisione “Corvetta” pronunciata dalla Quinta Sezione della Corte di legittimità e immediatamente smentita da altra pronuncia del medesimo Collegio, redatta da un diverso giudice estensore.

<sup>35</sup> Cass., sez. IV, 20 aprile 2017 (dep. 07/06/2017), n. 28187, ric. Tarabori.

<sup>36</sup> Cass., sez. IV, 19 ottobre 2017 (dep. 31/10/2017), n. 50078, ric. Cavazza.

tà penale prevista per gli esercenti la professione sanitaria<sup>37</sup>.

Tali sentenze propongono orientamenti ermeneutici antitetici<sup>38</sup>: da un lato, la prima pronuncia si sforza di leggere il precetto alla luce dei diversi principi costituzionali, che si rende necessario bilanciare in un settore tanto delicato da meritare una disciplina *sui generis*. Dall'altro, la seconda decisione mira a enfatizzare la lettera e le finalità dell'art. 590-*sexies* c.p., ampliandone la portata applicativa<sup>39</sup>.

In merito, è curioso che detta novella legislativa sia stata introdotta proprio allo scopo di assicurare maggiore certezza all'attività sanitaria<sup>40</sup> ed evitare il dannoso fenomeno della medicina difensiva<sup>41</sup>. Sennonché, almeno fino alla pronuncia delle Sezioni Unite<sup>42</sup>, il contrasto giurisprudenziale ha incendiato un ampio dibattito su quale soluzione fosse da preferire, incrinando la possibilità di prevedere<sup>43</sup>, con accettabile ragionevolezza, l'esito di giudizi<sup>44</sup> vertenti sui medesimi presupposti di fatto.

Ne deriva, rispetto a quello specifico frangente temporale, l'inevitabile compressione della garanzia di eguaglianza nell'applicazione della norma penale per coloro che, *medio tempore*, siano stati chiamati a rispondere di un reato rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 590-*sexies* c.p.<sup>45</sup>.

## 2.2.

### *Divergenze interpretative "significative e persistenti".*

Ebbene, non si vuol certo negare che il conflitto tra interpretazioni divergenti sia componente "fisiologica" dell'ordinamento. La stessa Corte Edu, occupandosi del principio di giusto processo, chiarisce che tali dissidi costituiscono fattore innato in ciascun sistema giudiziario e in alcun modo, di per sé, violano la Convenzione<sup>46</sup>.

Tuttavia, i giudici di Strasburgo ritengono che l'ipotesi di divergenze significative e persistenti tra le posizioni assunte dalle Corti interne contrasti con l'art. 6 CEDU laddove l'ordinamento nazionale non sia dotato di strumenti astrattamente in grado di risolvere il conflitto oppure non si sia adoperato in concreto in tal senso o, ancora, non abbia raggiunto un risultato efficace<sup>47</sup>.

D'altronde, in prospettiva schiettamente sostanzialistica, il perdurante contrasto giurisprudenziale adombra il rischio che non sia possibile prevedere<sup>48</sup>, quanto meno in termini realistici, neppure l'eventuale rilevanza penale di una data condotta impedendo al cittadino l'esercizio

<sup>37</sup> Il riferimento è all'art. 590-*sexies* c.p., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 6. Per approfondire, CALETTI e MATTHEUDAKIS (2017), p. 84 ss.. Sulla distinzione tra contrasto giurisprudenziale "consapevole" e "inconsapevole", si veda COCCO, *op. cit.*, pp. 113-114, ove l'A. mette in luce la pericolosità del contrasto inconsapevole il quale è «pericoloso anche per la *forza gravitazionale* del precedente che comporta la genesi di ulteriori decisioni che si allineano ad esso tralaticemente in una sorta di gioco al ribasso della legalità che determina la disegualianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge penale, per di più, priva di alcuna giustificazione».

<sup>38</sup> O, meglio, individuano *norme antitetiche*: DONINI (2018a), *cit.*, p. 87.

<sup>39</sup> CUPELLI (2017), p. 244 ss..

<sup>40</sup> CALETTI e MATTHEUDAKIS (2017), *cit.*, p. 85.

<sup>41</sup> Si legge, infatti, nella proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 15 marzo 2013 che «il rischio di subire una causa (civile o penale) spinge di fatto troppi medici ad abusare delle cosiddette "cure difensive" prescrivendo farmaci, esami diagnostici e ricoveri anche quando questi non servono. È quindi giusto il richiamo alla deontologia del medico, ma è anche giusto, sull'altro fronte, mettere i medici stessi nelle condizioni di non dover neanche pensare a ricorrere alla medicina difensiva».

<sup>42</sup> Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 22 febbraio 2018), n. 8770, Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, ric. Mariotti.

<sup>43</sup> Quanto alla nozione di legalità in termini di prevedibilità dell'applicazione di una certa fattispecie, si vedano, *inter multis*, MANES (2012b), p. 278 ss.; VIGANÒ (2016), p. 213 ss.; MAZZACUVA (2016), p. 236 ss..

<sup>44</sup> Invero, la prevedibilità va intesa non tanto in rapporto alla singola decisione, innegabilmente condizionata da svariate contingenze, anche soggettive, quanto alla qualificazione giuridica del fatto come insegna DONINI (2016a), p. 35.

<sup>45</sup> Quanto alla sentenza in questione e ai nodi ancora da sciogliere, CUPELLI (2017b), p. 135 ss.; BARTOLI (2018), p. 233 ss.. Sul tema, si veda CALETTI e MATTHEUDAKIS (2018), p. 25 ss.. Parla di una "notte fonda" discesa sulla colpa medica, PRAS (2018).

<sup>46</sup> Corte Edu, Grande Camera 20 ottobre 2011, *Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia*, ric. n. 13279/05, ove la Corte, in prima battuta, precisa che rimane compito dei giudici nonché delle autorità nazionali risolvere i problemi legati alla interpretazione del diritto interno (§ 49); la Corte di Strasburgo non può procedere alla mera comparazione di sentenze differenti pronunciate dalle Corti nazionali, dovendo proteggerne l'indipendenza (§ 50).

<sup>47</sup> *Ivi*, § 53, ove la Corte fa riferimento puntuale ai casi di «*profound and long-standing differences*» a fronte dei quali è necessario verificare «*whether the domestic law provides for a machinery capable of overcoming these inconsistencies, whether that machinery has been applied and, if appropriate, to what effects*». Così pure, di recente, Corte Edu, *Stanković and Trajković v. Serbia*, 22 dicembre 2015, § 40 (pronuncia divenuta definitiva il 22 marzo 2016). Al riguardo, si veda VIGANÒ (2016), *cit.*, p. 216 ss..

<sup>48</sup> Per approfondire il contenuto del principio di legalità riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si veda BERNARDI (2002), p. 681 ss..

del diritto di autodeterminazione, come del resto insegna il celebre “caso Contrada”<sup>49</sup>.

In aggiunta, pare utile distinguere a seconda che la disputa sorga tra organi interni a un dato apparato oppure afferenti a sfere ordinamentali diverse.

In altri termini, un contrasto fra giudicati è fisiologico, se non auspicabile, in termini di massimizzazione delle garanzie. Tale assunto, vero in prospettiva sovranazionale<sup>50</sup>, genera tuttavia maggiori perplessità a livello interno, rispetto alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.

A fronte della perdurante contrapposizione tra le pronunce di legittimità circa la qualificazione giuridica di un certo comportamento, infatti, non solo pare impossibile per l'individuo «esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto»<sup>51</sup> ma, altrettanto, è probabile che insorga una significativa lesione del principio di eguaglianza giacché lo stesso fatto rischia di essere regolato diversamente, perfino, in prospettiva sincronica.

### 3. Rimedi *ex ante*, rimedi *ex post*.

Al riguardo, allora, è utile passare in rassegna i rimedi offerti dall'ordinamento interno, distinguendoli a seconda che sia il legislatore oppure gli stessi giudici a sciogliere il nodo interpretativo oggetto della contesa.

Quanto al potere legislativo, l'*optimum* sarebbe, senza dubbio, risolvere il problema alla radice attraverso la redazione di norme precise<sup>52</sup>, che rendano agevole il compito dell'interprete neutralizzando *ex ante* il contrasto<sup>53</sup>.

Trattandosi al momento, però, di pura utopia<sup>54</sup>, rimangono da considerare i rimedi capaci di intervenire *ex post*, ossia a fronte di uno scontro interpretativo già in atto.

In merito, vero è che il legislatore è titolare del potere di risolvere il conflitto attraverso una legge di interpretazione autentica<sup>55</sup>. Tuttavia, la legittimità di tale strumento è condizionata, per espressa previsione della Corte Costituzionale, al rispetto di stringenti requisiti che lo rendono rimedio difficilmente generalizzabile e, volendo semplificare, di scarsa utilità<sup>56</sup>.

In secondo luogo, qualora lo sforzo ermeneutico ecceda la *voluntas legis*, si potrebbe considerare l'ipotesi di promuovere un ricorso *ad hoc* dinanzi alla Corte Costituzionale in sede di attribuzione di poteri<sup>57</sup>. Sennonché, questa alternativa esaspera l'antagonismo tra gli organi costituzionali davanti all'opinione pubblica e domanda alla Corte, per l'ennesima volta, di schierarsi con uno dei due contendenti, con inevitabili ricadute negative politiche e mediatiche.

Perciò, i rimedi *ex post* di cui dispone il potere legislativo non paiono, neppure in astratto, capaci di arginare il dilagare di perduranti conflitti interpretativi se non in ipotesi peculiari la cui incidenza è, quanto meno, discutibile a fronte dello straordinario diffondersi del problema.

È necessario, allora, passare in rassegna i rimedi propri della sfera giudiziaria.

<sup>49</sup> PALAZZO (2015), p. 1066 ss.; DI GIOVINE (2015), p. 16 ss.; PULITANÒ (2015), p. 47 ss.; DONINI, (2016b), p. 346 ss.; MANNA (2016); RECCHIA (2017), p. 1205 ss.; SOTIS (2018), p. 76 ss. Per approfondire, invece, i termini del rapporto che insiste tra il giudizio della Corte di Strasburgo e il formante giurisprudenziale: DONINI (2016a), cit., p. 30 ss..

<sup>50</sup> Emblematica, in tal senso, è la complessa vicenda “Taricco” oggetto di numerosissimi studi proprio riguardo al consolidarsi del c.d. “dialogo tra Corti”. In merito, si veda, tra i molti, EUSEBI (2015), p. 40 ss.; BERNARDI e CUPELLI (2017); PALAZZO (2017), p. 285 ss.; SOTIS (2017), p. 185 ss.; AMALFITANO (2017); nonché, quanto all'ultimo capitolo della “saga” scritto dalla Corte Costituzionale: DONINI (2018b) e BIN (2018).

<sup>51</sup> BECCARIA (1764), p. 17.

<sup>52</sup> Per dirla con Natalino Irti, infatti, «[I]l linguaggio normativo giovane alla classe più potente, egemone in politica o in economia, o danno luogo all'incalcolabile decisionismo dei giudicanti» (Id. [2016], p. 75). Sul punto, si veda PULITANÒ (2017), cit., pp. 66-67.

<sup>53</sup> Sulla capacità della legge di «influenza[re] la volontà e il comportamento dei suoi destinatari», si veda PALAZZO (2006), p. 3373 ss.. Sul punto, interessanti le riflessioni di CANZIO (2016), in ptc. p. 426.

<sup>54</sup> FERRUA, *op. cit.*, p. 1273.

<sup>55</sup> Quanto al rapporto tra legge d'interpretazione autentica e divieto di retroattività *in malam partem*, si veda, *inter multis*, COCCO, *op. cit.*, p. 100.

<sup>56</sup> Chiarissima, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale, 5 aprile 2012, n. 78, in tema di anatocismo bancario. Il Giudice delle Leggi ribadisce, innanzitutto, che la legge di interpretazione autentica presuppone un'applicazione indefettibilmente retroattiva e può, perciò, intervenire laddove sia necessario proteggere «motivi imperativi di interesse generale», in ossequio a quanto previsto dal diritto sovranazionale. Inoltre, è necessario che l'intervento del legislatore 1) chiarisca «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo» [...], in ragione di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto”; 2) assegni alla disposizione un significato compatibile con le differenti letture offerte dai confliggenti orientamenti interpretativi 3) tenga conto del principio di ragionevolezza, del generale divieto di generare disparità di trattamento ingiustificate nonché dell'affidamento legittimamente riposto dai destinatari del comando in un determinato significato, nel rispetto della «coerenza e [...] certezza dell'ordinamento giuridico» (*ivi*, § 12, *Considerato in diritto*). Per approfondire il rapporto tra legge di interpretazione autentica e diritto sovranazionale, si veda RUGGERI (2009) e DICKMANN (2009).

<sup>57</sup> Quanto al conflitto inter-organico, chiara è la ricostruzione di RUGGERI e SPADARO (2014), p. 274 ss., e in ptc. 280-283.



Innanzitutto, la Corte Costituzionale ha il compito di saggiare la legittimità del precetto penale in punto di determinatezza e tassatività<sup>58</sup>. Cionondimeno, le pronunce al riguardo sono a dir poco scarse<sup>59</sup> tanto che l'opportunità di tale prudenza è da tempo discussa in dottrina in riferimento, per quanto maggiormente interessa, alla esigenza di preservare la sfera di competenza del legislatore<sup>60</sup>.

Quanto all'art. 5 c.p., invece, è ben possibile che, a fronte di un'inestricabile disputa tra interpretazioni confliggenti, tale previsione sia in grado di offrire una soluzione efficace<sup>61</sup> allorché manchino i presupposti di rimproverabilità soggettiva<sup>62</sup>. È chiaro, però, che si tratta di un rimedio contingente, che "salva" il singolo ma non è in grado di risolvere il conflitto con efficacia *erga omnes*<sup>63</sup>.

### 3.1. La "cultura del precedente".

Di qui, pertanto, l'idea di ricorrere al vincolo del precedente<sup>64</sup>, quale espediente che assicuri stabilità nella interpretazione giudiziale e, così, rafforzi il bisogno di certezza del "diritto vivente"<sup>65</sup>.

Tale affermazione, però, richiede alcune precisazioni, a meno di non voler stravolgere l'equilibrio costituzionale, che riserva le scelte di politica criminale all'organo titolare del potere legislativo, e incorrere nella aspra critica che *Jeremy Bentham* – già nel diciannovesimo secolo – rivolgeva al modello di *common law*<sup>66</sup>.

Sul punto, non si vuole certo ignorare il ruolo attivo della giurisprudenza nel con-formare il precetto penale, di cui, del resto, le stesse Sezioni Unite dimostrano piena consapevolezza almeno dal 2010<sup>67</sup>; anzi, è evidente lo sforzo posto in essere da alcune decisioni di legittimità di confrontarsi *expressis verbis* con il tema della prevedibilità del mutamento giurisprudenziale

<sup>58</sup> Il vaglio della Corte guarda, è noto, non al solo elemento della disposizione – non compie un'analisi "atomistica" – bensì alla finalità dell'incriminazione nonché al contesto normativo in cui si iscrive. Il riferimento, è alla decisione che "salva" la fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p.: Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 327, cit., in ptc. § 4, *Considerato in diritto*.

<sup>59</sup> PALAZZO (2016), p. 6.

<sup>60</sup> La Corte Costituzionale, è noto, ha dichiarato solo in rarissimi casi – si pensi alla decisione dell'8 giugno 1981, n. 96, riguardo al reato di cui all'art. 603 c.p. oppure alla sentenza del 22 dicembre 1980, n. 177, che concerne, in realtà, non una fattispecie di reato bensì i requisiti cui è subordinata l'applicazione delle misure di prevenzione personale – incostituzionale il prodotto dell'attività parlamentare per contrasto con il principio di determinatezza/tassatività, atteso il rischio di ripercussioni in punto di separazione dei poteri e riserva di legge. In merito, si veda, *inter multis*, PALAZZO (2006), cit., p. 3380; INSOLERA (2016), pp. 2001-2002.

<sup>61</sup> PALAZZO (2016), cit., p. 9. Per approfondire la questione alla luce delle garanzie convenzionali, si veda VIGANÒ (2017), in ptc. p. 22 ss..

<sup>62</sup> Sul punto, DONINI (2016a), cit., p. 32.

<sup>63</sup> Sulla necessità di tenere distinti l'operatività della scusante e il divieto di retroattività quale «limite alla legalità»: DONINI (2018a), cit., p. 100.

<sup>64</sup> RORDORF (2017), 277.

<sup>65</sup> CADOPPI (2017), cit., p. 421-423. Per un interessante sunto, in prospettiva comparata, del ruolo del "precedente" negli ordinamenti di *civil law*, ID. (2014), p. 184 ss..

<sup>66</sup> BENTHAM (1792-1823). L'A. immagina un dialogo tra la Verità e uno dei più autorevoli giudici dell'epoca (*Mr. W. H. Ashburst*), mettendo in luce le criticità più evidenti dalla c.d. *judge-made law* e arrivando ad affermare che «[s]carce any man has the means of knowing a twentieth part of the laws he is bound by. Both sorts of law are kept most happily and carefully from the knowledge of the people: statute law by its shape and bulk; common law by its very essence. It is the judges (as we have seen) that make the common law. Do you know how they make it? Just as a man makes laws for his dog. When your dog does anything you want to break him of, you wait till he does it, and then beat him for it».

<sup>67</sup> Nella decisione della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite il 21 gennaio 2010 (dep. 13/05/2010), n. 18288 – riguardo alla possibilità di riproporre con successo la richiesta di indulto innanzi al giudice dell'esecuzione a fronte di un mutamento giurisprudenziale intervenuto a Sezioni Unite –, si afferma appunto che «[l]a Corte europea ha saputo "distillare dalla disposizione dell'art. 7 il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea", conciliando, all'interno di una realistica visione del principio di legalità, aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di *common law* e quelli di *civil law*, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso "allargato". Quindi, «[i]l giudice riveste un ruolo fondamentale nella precisazione della esatta portata della norma, che, nella sua dinamica operativa, vive attraverso l'interpretazione che ne viene data. La struttura necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dalla attività "concretizzatrice" della giurisprudenza». Al riguardo, si è osservato, però, che tale pronuncia rappresenta «[u]n passaggio importante sulla via del superamento del principio di legalità penale come affermato dalla costituzione vigente»: INSOLERA (2018), cit., in ptc. nota n. 5.

*in malam partem*<sup>68</sup>.

Ciò nondimeno, con riguardo all'ordinamento interno, non sembra possibile ammettere la configurabilità di una dottrina del precedente, nei termini intesi dalla regola dello *stare decisis*.

Il principio in parola, infatti, contraddistingue gli ordinamenti di *common law*, ove la *ratio decidendi* di ciascuna sentenza vincola il giudice successivo<sup>69</sup>. Tale obbligo giuridico è temperato, però, attraverso la organizzazione delle Corti in base a precise gerarchie funzionali: la *House of Lords*, prima, e la *Supreme Court*, oggi, rappresentano organi di vertice cui è riservata l'ultima parola rispetto alla scelta di procedere all'*overruling* di un dato orientamento nonché di servirsi dell'argomento del *cessante razione* per superare approdi anacronistici ancora seguiti dalla legge pretoria.

Il precedente, inoltre, ancorché generalizzabile in quanto deve per definizione potersi applicare a casi analoghi, è fortemente condizionato dal fatto<sup>70</sup>.

Il giudice anglosassone, è noto, in mancanza di *statutory offences*, è chiamato a vagliare in dettaglio l'accadimento contingente sottoposto alla sua attenzione, applicando la regola elaborata dal *common law* solo nel momento in cui riscontri un rapporto di similitudine o, meglio, di analogia rispetto a fatti già decisi in precedenza<sup>71</sup>.

Per contro, l'ordinamento nazionale ripudia organizzazioni gerarchiche del potere giurisdizionale e riconosce l'indipendenza del singolo giudice rispetto alle altre autorità giudiziarie<sup>72</sup>.

Inoltre, è da escludere che il principio di diritto formulato dal Giudice della nomofilachia corrisponda a una regola di diritto oggettivo capace di esercitare una funzione corrispondente a quella della *ratio decidendi*, in ossequio allo *stare decisis*<sup>73</sup>.

Le massime giurisprudenziali, infatti, tendono ad avere carattere generale e astratto, cioè a dire prescindono quasi del tutto dal riferimento al fatto materiale che ha originato la controversia, in perfetta antinomia con quanto avviene nel modello di *common law*. D'altronde, la Corte di Cassazione pone in essere un vaglio di legittimità della vicenda processuale sottoposta al suo scrutinio, tendenzialmente tralasciando l'esame del fatto con cui il collegio quasi non si confronta<sup>74</sup>.

Non sembra corretto, quindi, affermare che anche negli ordinamenti di *civil law* operi o possa operare il vincolo del precedente propriamente inteso.

## 3.2. Indicazioni di metodo dal *common law*.

Tanto chiarito, neppure può negarsi che il sistema anglosassone abbia molto da insegnare,

<sup>68</sup> Nel riconoscere la configurabilità della tentata rapina impropria, infatti, le Sezioni Unite precisano che la soluzione ermeneutica prescelta non contrasta con il principio di cui all'art. 7 CEDU atteso l'ampio consolidarsi di tale orientamento nelle pronunce antecedenti. Ebbene, senza entrare nel merito della vicenda, è indubbio che una tale puntuale attenzione mostri consapevolezza del problema e delle conseguenze che ne possono derivare. Il riferimento è alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un., 19 aprile 2012 (dep. 12/09/2012), n. 34952, § 5 *Considerato in diritto*, ove si legge infatti che: «[n]ella giurisprudenza della Corte EDU al suddetto principio [di legalità] si collegano i valori della accessibilità (*accessibility*) della norma violata e della prevedibilità (*foreseeability*) della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si riferiscono non alla semplice astratta previsione della legge, ma alla norma 'vivente' quale risulta dall'applicazione e dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione del contenuto e dell'ambito applicativo del precetto penale. Il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalità, sempre secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene l'elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto-principi di precisione e di stretta interpretazione». E, ancora, «[n]on vi è dubbio che nel caso in esame la prevedibilità del risultato interpretativo con riferimento al 'diritto vivente' è piuttosto rappresentata da una giurisprudenza, non proprio maggioritaria, ma addirittura granitica, per molti decenni, fino alla pronuncia di alcune sentenze difformi. Si discute, pertanto, della modifica di un risultato interpretativo 'normalmente' prevedibile, in quanto assistito da una consistente e pluridecennale giurisprudenza, e ciò può avvenire solo nel caso in cui tale risultato contrasti, in modo chiaro ed evidente, con i principi di precisione e di stretta interpretazione. In verità, si tratta di una questione sulla quale si è manifestata in modo evidente la differenza tra gli orientamenti assunti dalla quasi totalità della giurisprudenza di legittimità e gli approdi ermeneutici cui è pervenuta la maggior parte della dottrina. Gli argomenti a favore della tesi giurisprudenziale minoritaria si traggono, quindi, soprattutto dalla dottrina [...]». In merito, si veda GATTA (2012).

<sup>69</sup> Seppur ciò rischi di cagionare una maggiore indeterminazione del precetto penale, la *ratio* della sentenza non è espressa, di regola, dallo stesso organo decidente bensì è ricostruita dal "secondo" giudice che si trovi a sindacare su una vicenda similare: GOODHART (1930), p. 161. Quanto alla celebre distinzione tra *material* e *immaterial facts*, funzionale all'individuazione della *ratio decidendi* di una determinata pronuncia, si veda ID. (1959), p. 119.

<sup>70</sup> TARUFFO (2007), p. 710.

<sup>71</sup> DUXBURY (2008), pp. 58-59. Sul punto, si veda DONINI (2011), cit., p. 70 ss..

<sup>72</sup> Sulla necessità di distinguere tra il ruolo esercitato dal precedente negli ordinamenti di *common law* e la funzione di indirizzo processuale che può individuarsi nel modello italiano, si veda *inter multis* IRTI (2017), cit., p. 25.

<sup>73</sup> Sul punto, LUCIANI, *op. cit.*, p. 409 ss..

<sup>74</sup> TARUFFO, *op. cit.*, p. 713, nonché, in argomento, FIDELBO (2018a), p. 139.

non fosse altro per il fatto che ha maturato un'esperienza secolare nel bilanciare l'esigenza di stabilità del diritto, anche di matrice giurisprudenziale, con il bisogno di dinamismo insito in una società in continuo divenire.

Innanzitutto, pare particolarmente prezioso l'insegnamento secondo cui ciascun giudice non rappresenta "un'isola" a sé stante<sup>75</sup>, bensì si colloca entro un sistema complesso con cui deve costantemente confrontarsi.

In applicazione dei dettami dello *stare decisis*, infatti, ogni pronuncia si sforza di analizzare la giurisprudenza previgente estrapolando la regola di diritto da applicare al caso concreto e tenendo a mente la possibilità che la propria decisione sia riferimento di controversie future. Ne discende il bisogno di rafforzare il ruolo che gioca la motivazione della decisione, rendendo manifesto che una data sentenza si inserisce in un determinato processo interpretativo, senza trascurare le esigenze particolari del caso concreto.

Ebbene, tornando all'ordinamento interno, qualora si intenda presidiare le garanzie proprie della "Magna Charta" del reo, ancorché in una fase di profonda crisi della legalità, non sembra potersi prescindere da una maggiore responsabilità in capo all'organo giudicante: chi decide la controversia deve tenere a mente anche gli orientamenti precedentemente intervenuti sulla medesima questione e, quindi, gli effetti che una certa decisione è destinata a produrre rispetto alla linea ermeneutica tracciata in precedenza.

Vero è che il confronto con un numero alluvionale di ricorsi nonché il continuo susseguirsi di riforme o interventi legislativi di modifica – spesso difficili da decifrare – complica il lavoro del giudice. Tuttavia, nemmeno in tale frangente, paiono tollerabili decisioni dimentiche del contesto di riferimento.

Per tentare di esemplificare e richiamando il contrasto cui si è fatto cenno, a fronte della sentenza Tarabori, i giudici della IV Sezione, pur avversando tale soluzione, avrebbero potuto evitare il conflitto<sup>76</sup>.

Qualora si ritenga, infatti, che il caso sottoposto allo scrutinio della Corte di legittimità possa «dar luogo a un contrasto giurisprudenziale» ex art. 618, comma 1, c.p.p., è consentito rimettere il ricorso alle Sezioni Unite così da favorire la soluzione della disputa interpretativa<sup>77</sup>.

In altri termini, ancorché in mancanza di un espresso obbligo in tal senso, sarebbe stato preferibile – a opinione di chi scrive – evitare la contrapposizione con un'interpretazione incompatibile della medesima disposizione, tanto vicina nel tempo quanto distante nei contenuti, lasciando al Supremo Collegio il compito di chiarire la natura e l'ambito applicativo di una norma centrale per un intero settore professionale<sup>78</sup>.

## 4.

### Conclusioni.

Del resto, l'intervento di modifica realizzato dalla riforma Orlando segue proprio questa direttiva.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 618 c.p.p., infatti, rende uniforme la disciplina civile e pena-

<sup>75</sup> IRTI (2017), cit., p. 19, ove l'A. si sofferma sulla necessità che il giudice non operi mai solo e piuttosto si "appoggi" alla legge.

<sup>76</sup> Del resto, come riporta CUPPELLI (2017a), cit., il Primo Presidente della Corte di legittimità osserva sapientemente che «il tema, di grande delicatezza, impone una sua pronta risoluzione attraverso una decisione delle Sezioni unite idonea a porre termine alla situazione di incertezza interpretativa all'interno della Quarta Sezione penale, tabellarmente competente in materia di reati colposi, e al conseguente grave disorientamento delle corti di merito e in generale degli operatori del settore penale».

<sup>77</sup> Sul punto, si veda FIDELBO (2018b). Di regola, l'intervento delle Sezioni Unite è richiesto o da una Sezione che rilevi un contrasto interpretativo esistente o potenziale oppure dal Presidente che può devolvere alle Sezioni Unite ex art. 610, comma 2, c.p.p., sia d'ufficio che a richiesta di parte, i casi di speciale importanza oltre a quelli su cui insiste un contrasto giurisprudenziale tra le singole Sezioni. Ne deriva che spetta solo alla Sezione (e non al Presidente) rimettere alle Sezioni Unite i casi di contrasti giurisprudenziali potenziali, a meno di non voler intendere tali casi ricompresi tra le questioni di "speciale importanza" ex art. 610, comma 2, c.p.p.. Sembra, invero, che questa tesi sia compatibile con l'orientamento secondo cui la questione è rimessa alle Sezioni Unite esclusivamente in caso di «assoluta inconciliabilità fra diverse affermazioni di principio che emerga, *ictu oculi*, dalla comparazione tra determinate massime e non la mera possibilità [...] che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni – o delle implicazioni – che sia lecito attribuire ad un'altra» (Cass., sez. VI, 21 maggio 1993, n. 865, ric. Morabito).

<sup>78</sup> Seppur rispetto a una diversa vicenda giudiziaria, si è infatti affermato che «[è] oggi comprensibile a chiunque che l'incertezza dovuta a *contrastis sincronici di giurisprudenza* sia patologica e debba essere risolta istituzionalmente in tempi brevi, implementando il ruolo delle Sezioni Unite [...]. Infatti, il *perdurare di contrastis sincronici* è capace di produrre una sostanziale violazione della certezza del diritto, ma ancor più di ingenerare una *permanente decadenza della tassatività della legge*»: DONINI (2016b), cit., p. 365. L'A. prosegue considerando che «onde impedire che si giunga alla situazione patologica del consolidarsi irrisolto della controversia, è giocoforza attivare il più frequente intervento delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica, sia esso o meno formalmente vincolante [...] per le Sezioni semplici» (*ivi*, p. 366).

le<sup>79</sup>, come da lungo tempo auspicato dalla dottrina, avvertita l'urgenza di garantire maggiore stabilità alle oscillazioni dell'interpretazione giurisprudenziale<sup>80</sup>.

Sul punto, però, giova ribadire che le Sezioni Unite non detengono alcuna autonomia strutturale rispetto alle Sezioni semplici<sup>81</sup>. Piuttosto, è possibile rinvenire una maggiore autorevolezza nelle decisioni assunte a Sezioni Unite in ragione proprio del grado di approfondimento e ponderazione che emerge da motivazioni particolarmente ricche, che inquadrano il problema avendo a mente la legislazione nazionale e sovranazionale così come l'interpretazione che ne viene data dalle rispettive Corti.

Pertanto, è indubbio che il giudice penale è soggetto solo alla legge e che il principio di legalità rappresenta garanzia essenziale dello Stato costituzionale di diritto<sup>82</sup>. D'altronde, anche l'ordinamento anglosassone tende, sempre più, a positivizzare i reati di *common law* che diano prova di eccessiva indeterminazione e, quindi, scarsa prevedibilità<sup>83</sup>.

Tuttavia, ciò non toglie la necessità di responsabilizzare il giudice: ogni decisione è bene si collochi come elemento consapevole e coerente di un processo ermeneutico unitario<sup>84</sup>. Quindi, non è da istaurare un modello interpretativo rigido e inamovibile bensì da consolidare un nuovo metodo che miri ad assicurare l'evoluzione ragionevolmente prevedibile dell'interpretazione di una data fattispecie<sup>85</sup>.

Rimane da sperare che questo periodo di transizione<sup>86</sup> sia solo l'inizio del percorso verso la migliore conoscibilità e prevedibilità del precetto penale nell'interesse del reo e - al contempo - a garanzia della fiducia riposta nella serietà del sistema<sup>87</sup>.

In tale frangente, l'introduzione della previsione di cui all'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p., a fronte di divergenze significative che possano intervenire tra le decisioni delle Corti nazionali, pare uno strumento astrattamente in grado di risolvere il conflitto interpretativo<sup>88</sup>. Solo con il passare del tempo, invece, sarà possibile verificare se sarà adoperato in concreto così da raggiungere un risultato efficace secondo le indicazioni della Corte di Strasburgo.

## Bibliografia

AMALFITANO, Chiara (2017): "La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche breve riflessione a caldo", *Eurojus.it*;

ASHWORTH, Andrew (2009): *Principles of Criminal Law* (Oxford, Oxford University Press);

BARTOLI, Roberto (2018): "Riforma Gelli-Bianco e Sezioni Unite non placano il tormento: una proposta per limitare la colpa medica", *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 233-248;

BECCARIA, Cesare (1764): *Dei delitti e delle pene*, in F. Venturi (a cura di), Torino, 1981;

BENTHAM, Jeremy (1792-1823): *Truth v. Ashburst. 5 Works* (235 London);

<sup>79</sup> Nonché amministrativa in riferimento all'art. 99, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, di cui si è detto.

<sup>80</sup> Del resto, «[l]a condivisibile ambizione al consolidamento degli indirizzi giurisprudenziali, in funzione di garanzia di certezza e di eguaglianza, particolarmente forte nel diritto processuale e in quello penale, ma avvertibile ovunque e fatta fermamente valere dalla stessa Corte di Strasburgo, non ha nulla a che vedere con l'apertura alla creazione giudiziale della norma»: così, LUCIANI, *op. cit.*, p. 410.

<sup>81</sup> Cocco, *op. cit.*, p. 115, richiamando le considerazioni del Professor Pizzorusso rispetto alla capacità della funzione nomofilattica di esaltare e non, al contrario, ostacolare l'indipendenza funzionale della magistratura. D'altronde, «[l]a nomofilachia è uno strumento essenziale del diritto giurisprudenziale postmoderno. La natura dialogica del circuito nomofilattico sventa il pericolo del solipsismo giudiziario, mettendo i giudici in rete nella elaborazione del precedente e nella verifica della sua congruità»: CANZIO (2017), *cit.*, p. 171.

<sup>82</sup> Il principio di legalità è stato evocativamente definito l'"architave" dello Stato di diritto, espressione ripresa da VOGLIOTTI, *op. cit.*, p. 382. Del resto, «[i] testi sono punti fermi da cui si muove e a cui si ritorna, garantiscono la divisione costituzionale dei poteri, il rispetto della sovranità popolare. L'eguaglianza di fronte alla legge, la calcolabilità delle decisioni giudiziarie»: IRTI, (2016), *cit.*, p. 83.

<sup>83</sup> Quanto all'esigenza di codificare le fattispecie elaborate dalla legge pretoria, si veda, in prospettiva storica, ASHWORTH (2009), p. 45 ss..

<sup>84</sup> Così da evitare di incorrere nel "caos giurisprudenziale" cui fa riferimento TARUFFO, *op. cit.*, p. 714 e 725.

<sup>85</sup> Cocco, *op. cit.*, p. 113 ss.. Quanto alla ragionevolezza da vagliare rispetto al dato legislativo così come rispetto all'interpretazione giudiziale, BERNARDI (2002), *cit.*, p. 689 ss..

<sup>86</sup> GROSSI (2015), in *ptc.* p. 67 ss..

<sup>87</sup> D'altronde, «la fiducia nella legge è attesa di rigorosa applicazione, di stabilità nel tempo, di continuità interpretativa»: IRTI (2017), *cit.*, p. 22.

<sup>88</sup> Quanto alle prime osservazioni critiche mosse alla riforma, si veda FIDELBO (2018a), pp. 140-142.

- BERNARDI, Alessandro e CUPELLI, Cristiano, a cura di, (2017): *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti* (Napoli, Jovene);
- BERNARDI, Alessandro (2002): “Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive”, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, pp. 673-710;
- BIN, Roberto (2018): “Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo”, *Diritto penale contemporaneo*;
- BIONDI, Fabio (2008): “voce Art. 101”, in CRISAFULLI, Vezio, PALADIN, Livio, BARTOLE, Sergio e BIN, Roberto (eds): *Commentario breve alla Costituzione* (Padova, Cedam), pp. 914-917;
- CADOPPI, Alberto (2017): “Giurisprudenza e diritto penale”, in GAITO, Alfredo, ROMANO, Bartolomeo, RONCO, Mauro e SPANGHER, Giorgio (eds): *Digesto discipline penalistiche*, Agg. (Utet), pp. 407-424;
- CADOPPI, Alberto (2014): *Il valore del precedente nel diritto penale* (Torino, Giappichelli);
- CALETTI, Gian Marco e MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2018): “La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le Sezioni Unite tra “nuovi” spazi di graduazione dell’imperizia e “antiche” incertezze”, *Diritto penale contemporaneo*, 4, pp. 25-46;
- CALETTI, Gian Marco e MATTHEUDAKIS, Matteo Leonida (2017): “Una prima lettura della legge ‘Gelli-Bianco’ nella prospettiva del diritto penale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 11, pp. 84-108;
- CANZIO, Giovanni (2017): “Calcolo giuridico e nomofilachia”, in CARLEO, Alessandra (a cura di): *Calcolabilità giuridica* (Bologna, Il Mulino), pp. 169-174;
- CANZIO, Giovanni (2016): “Corte di cassazione e principio di legalità”, *Diritto penale e processo*, 4, pp. 425-428;
- COCCO, Giovanni (2016): “Le fonti”, in COCCO, Giovanni e AMBROSETTI, Enrico Mario (a cura di): *La legge penale* (Milano, Cedam), pp. 55-140;
- CRISAFULLI, Vezio (1985): *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali* (Milano, Giuffrè);
- CUPELLI, Cristiano (2017a): “Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni Unite”, *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 244-249;
- CUPELLI, Cristiano (2017b): “La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni Unite: torna la gradazione della colpa e si riaffaccia l’art. 2236 c.c.”, *Diritto penale contemporaneo*, 12, pp. 135-138;
- CURZIO, Pietro (2018): “Il giudice e il precedente”, *Questione giustizia*, 4, pp. 37-46;
- D’ATENA, Antonio (1970): “La libertà interpretativa del giudice e l’intangibilità del «punto di diritto» enucleato dalla Cassazione”, *Giurisprudenza costituzionale*, I, pp. 563-576;
- DI GIOVINE, Ombretta (2018): “«Salti mentali» (analogie e interpretazione nel diritto penale)”, *Questione giustizia*, 4, pp. 55-67;
- DI GIOVINE, Ombretta (2015): “Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 11-25;

- DI MARTINO, Alberto (2014): “Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte”, *Criminalia*, pp. 91-127;
- DI PORTO, Andrea (2017): “Calcolo giuridico secondo la legge nell’età della giurisdizione. Il ritorno del testo normativo”, in CARLEO, Alessandra (a cura di): *Calcolabilità giuridica* (Bologna, Il Mulino), pp. 119-136;
- DICKMANN, Renzo (2009): “La legge d’interpretazione autentica viola il diritto al giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU?”, *www.federalismi.it*;
- DONINI, Massimo (2018a): “Fattispecie o *case law*? La ‘prevedibilità del diritto’ e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza”, *Questione giustizia*, 4, pp. 79-101;
- DONINI, Massimo (2018b): “Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta”, *Diritto penale contemporaneo*;
- DONINI, Massimo (2016a): “Il diritto giurisprudenziale penale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 3, pp. 13-38;
- DONINI, Massimo (2016b): “Il Caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività /tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 346-375;
- DONINI, Massimo (2011): *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte* (Milano, Giuffrè);
- DUXBURY, Neil (2008): *The Nature and Authority of Precedent* (Cambridge, Cambridge University Press);
- DWORKIN, Ronald (2013): *Giustizia per i ricci*, V. Ottonelli, trad. (Milano, Feltrinelli);
- EUSEBI, Luciano (2015): “Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore. Note in merito alla sentenza Taricco”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 2, pp. 40-45;
- FERRUA, Paolo (2017): “Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando”, *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1265-1273;
- FIDELBO, Giorgio (2018a): “Il precedente nel rapporto tra Sezioni unite e Sezioni semplici: l’esperienza della Cassazione penale”, *Questione giustizia*, 4, pp. 137-146;
- FIDELBO, Giorgio (2018b): “Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto”, *Diritto penale contemporaneo*;
- FOIS, Sergio (1973): “Legalità (principio di)”, *Enciclopedia del diritto*, XXIII (Milano, Giuffrè);
- GATTA, Gian Luigi (2012): “Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res”, *Diritto penale contemporaneo*;
- GIALUZ, Mitja, CABIALE, Andrea e DELLA TORRE, Jacopo (2017): “Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 3, pp. 173-197;
- GOODHART, Arthur L. (1930): “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, *Yale Law Journal*, 40, pp. 161-183;

- GOODHART, Arthur L. (1959): “The Ratio Decidendi of a Case”, *Modern Law Review*, 2, pp. 117-124;
- GORLA, Gino (1990): “Precedente giudiziale”, *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXIII, II, pp. 1-14;
- GROSSI, Paolo (2015): *Ritorno al diritto* (Bari, Laterza);
- GUASTINI, Riccardo (2005): “Ancora sull’interpretazione costituzionale”, *Diritto pubblico*, 2, pp. 457-466;
- GUASTINI, Riccardo (1993): “Legalità (principio di)”, *Digesto discipline privatistiche*, (Torino, Utet);
- INSOLERA, Gaetano (2018): “Oltre il giardino”, *Indice penale*, 1, pp. 1-12;
- INSOLERA, Gaetano (2016): “Dall’imprevedibilità del diritto all’imprevedibilità del giudizio”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1999-2004;
- IRTI, Natalino (2017): “Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica”, in CARLEO, Alessandra (a cura di): *Calcolabilità giuridica* (Bologna, Il Mulino), p. 17-28;
- IRTI, Natalino (2016): *Un diritto incalcolabile* (Torino, Giappichelli);
- IRTI, Natalino (2015): *I cancelli delle parole. Intorno a regole, principi, norme* (Napoli, ESI);
- LUCIANI, Massimo (2016): “Interpretazione conforme a costituzione”, *Enciclopedia del diritto*, Ann. IX (Milano, Giuffrè);
- MANES, Vittorio (2018): “Dalla ‘fattispecie’ al ‘precedente’: appunti di ‘deontologia ermeneutica’”, *Diritto penale contemporaneo*, nonché *Cassazione penale*, 6, pp. 2222-2249;
- MANES, Vittorio (2017): “Common law-isation del diritto penale? Trasformazioni del *nul-lum crimen* e sfide prossime future”, *Cassazione penale*, 3, pp. 955-976;
- MANES, Vittorio (2016): “Il diritto penale nel prisma del ‘dialogo tra le corti’”, in PALIERO, Carlo Enrico, MOCCIA, Sergio, DE FRANCESCO, Giovannangelo, INSOLERA, Gaetano, PELISSERO, Marco, RAMPIONI, Roberto e RISICATO, Lucia (a cura di): *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”* (Napoli, ESI), pp. 189-212;
- MANES, Vittorio (2012a): *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali* (Roma, Dike);
- MANES, Vittorio (2012b): “voce Art. 7”, in BARTOLE, Sergio, DE SENA, Pasquale e ZAGREBELSKY, Vladimiro: *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (Padova, Cedam), pp. 258-290;
- MANNA, Adelmo (2016): “La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?”, *Diritto penale contemporaneo*;
- MAZZACUVA, Francesco (2016): “voce Art. 7”, in UBERTIS, Giulio e VIGANÒ, Francesco (a cura di): *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, (Torino, Giappichelli), pp. 236-254;
- MELCHIONDA, Alessandro (2016): “La labile “certezza interpretativa” della legittimità costituzionale del reato di bancarotta”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 4, pp. 61-89;
- NISTICÒ, Michele (2015): *L’interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato* (Torino, Giappichelli);

- ORLANDI, Renzo (2017): “Rinascita della nomofilachia: sguardo comparato alla funzione ‘politica’ delle Corti di legittimità”, *Cassazione penale*, 7 - 8, pp. 2596-2616;
- PALAZZO, Francesco (2017): “La Consulta risponde alla ‘Taricco’: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 285-289;
- PALAZZO, Francesco (2016): “Legalità fra *law in the books* e *law in action*”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 3, pp. 4-12;
- PALAZZO, Francesco (2015): “La sentenza «Contrada» e i cortocircuiti della legalità”, *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1061-1067;
- PALAZZO, Francesco (2006): “voce Legalità”, in CASSESE, Sabino (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico* (Milano, Giuffrè);
- PIRAS, Paolo (2018): “Un distillato di nomofilachia: l’imperizia lieve intrinseca quale causa di non punibilità del medico”, *Diritto penale contemporaneo*;
- PULITANÒ, Domenico (2017): “Diritto penale e tecniche interpretative: l’interpretazione conforme a costituzione e il ruolo ‘creativo’ del giudice”, in PELLIZZONE, Irene (a cura di): *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali* (Milano, Giuffrè), pp. 65-84;
- PULITANÒ, Domenico (2015): “Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 2, pp. 46-54;
- RECCHIA, Nicola (2017): “La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione Contrada della Corte EDU”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1205-1211;
- RESCIGNO, Giuseppe Ugo (2009): “Comunicare, comprendere, interpretare nel diritto”, *Diritto pubblico*, 3, p. 687-726;
- ROMANO (1983): *Frammenti di un dizionario giuridico* (Milano, Giuffrè);
- RORDORF, Renato (2017): “Il precedente nella giurisprudenza”, *Foro italiano*, V, p. 277 ss.;
- RORDORF, Renato (2006): “*Stare decisis*: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano”, *Foro italiano*, V, p. 279 ss.;
- RUGGERI, Antonio e SPADARO, Antonino (2014): *Lineamenti di giustizia Costituzionale*, (Torino, Giappichelli);
- RUGGERI, Antonio (2009): “Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU”, *Forum di Quaderni Costituzionali*;
- SOTIS, Carlo (2018): “«Ragionevoli prevedibilità» e giurisprudenza della Corte Edu”, *Questione giustizia*, 4, pp. 68-78;
- SOTIS, Carlo (2017): “Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, con una postilla sulla ordinanza 24 del 2017 della Corte Costituzionale “tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, in PELLIZZONE, Irene (a cura di): *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali* (Milano, Giuffrè), pp. 185-234;
- TARUFFO, Michele (2007): “Precedente e giurisprudenza”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, pp. 709-726;
- VIGANÒ, Francesco (2017): “Il nullum crimen conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’?”, *Diritto penale contemporaneo*;



VIGANÒ, Francesco (2016): “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, *Diritto penale contemporaneo*, nonché in PALIERO, Carlo Enrico, MOCCIA, Sergio, DE FRANCESCO, Giovannangelo, INSOLERA, Gaetano, PELISSERO, Marco, RAMPIONI, Roberto e RISICATO, Lucia (a cura di): *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”* (Napoli, ESI), pp. 213-268;

VOGLIOTTI, Massimo (2013): “Legalità”, *Enciclopedia del diritto*, Ann. VI, (Milano, Giuffrè), pp. 371-435.



Diritto Penale Contemporaneo  
R I V I S T A   T R I M E S T R A L E  

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>